



ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di PISA

via Vittorio Veneto, 27 – 56100 – Pisa

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: PI.01.11.34/11.34 del **26/10/2018** a mezzo: PEC

a Regione Toscana
 Direzione Ambiente e Energia
 Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti
 c.a. Ing. A. Rafanelli
 regionetoscana@postacert.toscana.it

p.c. Carabinieri NOE Sede di Firenze
c.a. Maggiore M. Planera
sfi37471@pec.carabinieri.it

Oggetto: Controdeduzioni alle memorie difensive presentate da Consorzio Aquarno spa a seguito di avvio di procedimento per la predisposizione di atto di diffida – installazione AIA via Sant'Andrea n.121 Santa Croce sull'Arno (PI)

In riferimento alla vs. richiesta prot. 0467016 del 09/10/2018 relativa all'oggetto, con la presente si avanzano le seguenti considerazioni:

Inosservanza punto 5.1 let.b) allegato A, DD 1732/2013: "Il rifiuto CER 190112 (KEU) destinato ad impianto di recupero è stato sottoposto a verifica analitica per la conformità allo smaltimento mentre è stato destinato a recupero R5".

La parte afferma che la conformità del KEU, al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 5/2/98, è dovuta solo per il recupero diretto in ambiente, mentre il KEU è stato inviato ad un impianto di trattamento. In realtà per quanto è stato verificato, negli ultimi anni (dal 2012 ad oggi), il KEU, materiale non inerte, è stato conferito all'impianto LEROSE di Pontedera dove è stato per la maggior parte utilizzato per la produzione di aggregati riciclati non legati, solo mescolato in proporzione variabile con rifiuti da costruzione e demolizione. Il KEU così gestito è stato mescolato (diluito) con altro materiale, non ha subito alcuna modificazione, presso l'impianto di trattamento di Pontedera, andando di fatto direttamente in ambiente per il procedimento attuato prima dal produttore e successivamente dall'impianto di trattamento.

Pagina 1 di 3

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),
per informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it

Pur essendo in capo all'impianto di recupero l'obbligo della caratterizzazione del riciclato in uscita, ai sensi dell'art.8 comma 4 del D.M.5/2/98, il produttore è tenuto ad effettuare le analisi di caratterizzazione e di conformità, in base alla destinazione del rifiuto. Pertanto, visto il processo di recupero attuato da LEROSE srl, la conformità del KEU doveva essere verificata anche per valutare il comportamento del materiale al test di cessione del DM 5/2/98, considerato anche quanto riportato nella nota della Provincia trasmessa a LEROSE SRL in data 20/09/2012, nella quale si legge "Premesso che codesta ditta, come previsto dalla norma, è autorizzata ad accettare ceneri pesanti e scorie ai fini della lavorazione per la produzione di materiali per l'edilizia e per recuperi ambientali...". In questa lettera della Provincia si osserva che "...il rifiuto specifico in oggetto (n.d.r. "ceneri pesanti e scorie" ovvero il KEU) presenta concentrazioni significative di cloro, di cromo totale e di Nichel." Segue la raccomandazione di limitare l'eccessivo dilavamento del rifiuto stoccato e un controllo specifico sulle acque di piazzale. Con la successiva D.D. n.4618 del 9/10/2012 rilasciata sempre a LEROSE SRL, tali integrazioni diventano cogenti mediante la richiesta di integrazione del piano di monitoraggio delle acque di scarico con la determinazione dei parametri COD, cloruri, solfati, cromo trivalente, nichel, piombo, rame, ferro. Viene quindi esplicitamente rammentata la capacità di lisciviazione propria di questi materiali.

Chiaramente il gestore dell'impianto di recupero avrebbe dovuto richiedere al produttore adeguato set analitico sul rifiuto in ingresso al fine di essere in grado di rispettare le prescrizioni imposte dall'autorità competente. Il fatto che non siano stati richiesti gli approfondimenti analitici del caso non esime il produttore nella regolarità dalle proprie responsabilità per le operazioni di recupero o di smaltimento poste in essere dai soggetti che intervengono nel circuito della gestione del rifiuto¹. Anche perché il produttore è perfettamente a conoscenza delle caratteristiche analitiche del KEU e delle sue capacità di rilascio di metalli e sali se sottoposto a test di cessione.

Come riportato nella relazione di sintesi trasmessa a Codesta Regione in data 20/07/2018 con prot.n.52405, si ritiene che il richiamo generico riportato in tabella A9² debba essere rivisto precisando che, nel caso di recupero diretto o indiretto nell'ambiente, debba essere verificata la conformità prevista per il recupero ambientale ai sensi dell'art.5 del D.M.5/2/98 (test di cessione e CSC per i suoli in materia di bonifiche).

Inosservanza punto 5.1 b) allegato A DD 1732/2013: I risultati del test di cessione del KEU evidenziano la non conformità al recupero diretto in ambiente, avvenuto attraverso un impianto terzo, dove è stato utilizzato per la produzione di agglomerati riciclati destinati soprattutto all'utilizzo come materiali di riempimento, recupero ambientale, sottofondi stradali ecc.

Anche in questo caso la parte afferma che il test di cessione deve essere effettuato solo a seguito del processo di recupero del rifiuto. Secondo tale presupposto il recupero di un rifiuto può essere assolto con una diluizione con altri materiali ottenuta per miscelazione. Infatti l'attività di recupero svolta da LEROSE SRL di Pontedera consiste esclusivamente in una miscelazione, frantumazione e vagliatura di rifiuti e da costruzione e demolizione con il KEU e che gli aggregati riciclati di diversa pezzatura, così prodotti, sono stati commercializzati non legati come materiali di riempimento, recupero ambientale, sottofondi stradali ecc., si ritiene che la conformità del KEU al recupero ambientale doveva essere verificata anche sul rifiuto tal

¹ Sentenza Cass. Pen. n. 13363/12

² Controllo qualitativo semestrale ai sensi del D.Lgs.n. 152/06

quale, in virtù delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale - ricco di cromo ed altri metalli pesanti oltre a sali - e in grado di rilasciare le stesse sostanze nell'ambiente, a seguito di esposizione agli agenti atmosferici. Si ricorda che il Consorzio Aquarno spa, nei primi anni di sperimentazione del proprio processo, ha svolto numerosi studi comportamentali del KEU analizzando bene ogni possibilità di utilizzo ed ha sempre dichiarato che l'utilizzo più appropriato era il recupero nei cementifici ed eventualmente nei conglomerati bituminosi, quest'ultima possibilità è attualmente in corso di sperimentazione con l'Università di Pisa.

Inosservanza punto 5.6, allegato A, DD 1732/2013: Verifica acustica effettuata in data 15.03.2018: non rispettata la periodicità biennale prescritta

Pur riconoscendo che, a seguito della sostituzione del banco economizzatore e l'inserimento del sistema di pulizia automatico del complesso della caldaia, sarebbe stato necessario effettuare una nuova verifica acustica, la periodicità biennale prescritta in autorizzazione individua un lasso temporale indipendente dalle eventuali modifiche impiantistiche, che comunque interrompono i tempi. Considerato che la scadenza del dicembre 2017 è stata posticipata arbitrariamente dall'azienda a marzo 2018, post modifica impiantistica, si ritiene che ciò poteva essere accettato se fosse stata oggetto di comunicazione agli Enti. Non ci risulta sia stata richiesta proroga specifica né che sia stata concessa alcuna dilazione dei tempi previsti.

Inosservanza punto 6.1 allegato A DD 1732/2013: Rapporto annuale di esercizio dell'installazione relativo all'anno 2017 trasmesso in ritardo 03/04/2018 scadenza prevista 31 marzo)

Si rimette alle valutazioni di Codesta Regione se il termine del 31 marzo previsto per la presentazione della relazione annuale possa essere posticipato nel caso cada in giorno festivo.

Cordiali saluti,

Responsabile del Dipartimento
Dott.ssa Laura Senatori³

Referente dott.ssa Barbara Carli – 055 5305285 – barbara.carli@arpat.toscana.it

3 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

